



Roma – Palazzo Montecitorio - audizione 29 settembre 2014 presso la Commissione Ambiente

**Oggetto: D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia”**

### **Premessa**

Il cosiddetto decreto “Sblocca-Italia” e - in itinere - il ddl Lupi rappresentano un attacco scomposto all'integrità del nostro territorio e quindi del nostro Paesaggio e dei Centri Storici nel loro insieme. In queste ultime settimane lo stesso MIBACT è stato investito da una vera controriforma che stravolge sostanzialmente la sua stessa ragione d'essere e che rischia di provocare la dissoluzione del nostro sistema di tutela.

Ispirati al mantra della "semplificazione" e della "lotta alla burocrazia", i due provvedimenti rispondono alla medesima logica che si può sintetizzare nell'abolizione/riduzione generalizzata di procedure di controllo. Con il pretesto della rapidità, ogni decisione converge su un decisore unico, si annullano le verifiche democratiche (processi partecipativi), si opacizzano i passaggi e, più in generale, si abbandonano le pratiche di pianificazione di ogni tipo, a partire da quella territoriale. Nello “Sblocca Italia” si ricorre alla costante rimozione di ogni verifica e controllo giungendo ad introdurre, in modo generalizzato, il silenzio assenso del MIBACT, annullando anche di fatto l'archeologia preventiva riducendo la funzione del Ministero a quella di mero osservatore.

### **Osservazioni puntuali**

#### **L'archeologia preventiva**

Lo *sbloccaitalia* rischia di essere il colpo definitivo che annichisce una disciplina in Italia mai compiutamente decollata: innanzi tutto perché procede ad un sistematico ribaltamento delle gerarchie costituzionali. Le esigenze del patrimonio devono cedere il passo sempre e comunque alle opere infrastrutturali, di cui il patrimonio archeologico rappresenta uno degli ostacoli più insidiosi. D'altro canto, nella farraginoso congerie di opere più o meno "grandi" indicate nel decreto, la quasi totalità, dalle tratte ferroviarie a quelle autostradali, dagli impianti di reti, agli aeroporti e alle metropolitane (oltre a Roma, Napoli e Torino si parla di Palermo e Cagliari) sarebbero appunto interessate dalle procedure di archeologia preventiva che, proprio per questo, occorre delimitare accuratamente.

Oltre alla compressione del dissenso nelle conferenze di servizio (nella grande maggioranza dei casi espresso proprio dagli organismi di tutela, **art. 1 comma 4, art. 4 comma 1**), si generalizza il ricorso al silenzio-assenso e si attribuisce un carattere di "atto di alta amministrazione" alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (**art. 25**).

Lo “*sblocca Italia*” espelle gli organismi di tutela dai tavoli decisionali, confinandoli ad un ruolo marginale e mai inappellabile e sancendo, a livello legislativo, la sudditanza delle ragioni del patrimonio rispetto ad esigenze "altre".

Nel 1992, in concomitanza con l'avvio dei grandi progetti continentali di infrastrutturazione - i corridoi transnazionali tuttora in costruzione - il Consiglio d'Europa, con grande tempismo, emanò un innovativo documento mirato alla tutela del patrimonio archeologico, noto come Convenzione di Malta. La ratifica ed introduzione della Convenzione di Malta in quasi tutti i paesi europei ha contribuito, almeno fino allo scoppio dell'attuale crisi economica, all'evoluzione decisiva, in termini metodologici e di opportunità lavorative, di questo settore professionale per migliaia di archeologi e ricercatori di discipline correlate.

A distanza di 22 anni l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Malta e purtroppo, neppure il nostro Codice dei Beni Culturali ha saputo adeguare le normative di tutela all'evoluzione della disciplina.

Ma, elemento ancor più grave, le procedure di archeologia preventiva previste (**art. 28, comma 4**), caso unico in Europa, sono circoscritte alle sole opere pubbliche, mentre la proprietà privata ne rimane a tutt'oggi esente.

### **Il ruolo del privato e il patrimonio pubblico**

Il decreto in oggetto ha come finalità il favorire gli investimenti, esponendo però il nostro paese ad ulteriori dissesti; si vuole mettere mano all'eccessiva burocrazia bypassando le leggi e le procedure che sono a garanzia di una corretta gestione di patrimonio immobiliare, terreni agricoli, beni ambientali e archeologici. Il rischio palese è che beni demaniali, patrimonio di tutti i cittadini, diventino risorse disponibili solo a colossi finanziari e investitori privati. Per quanto all'Agenzia del Demanio il bene non sarà più offerto in concessione dallo Stato tramite una gara ma è contemplato che sia direttamente il privato che individuerà il bene, stilerà il progetto e farà una proposta alla presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusi solo beni e aree a inedificabilità assoluta. La semplificazione sulle concessioni e sulla vendita del patrimonio pubblico in disuso (**art. 26**), con le nuove procedure per cambio di destinazione d'uso e varianti urbanistiche, con l'apertura di una corsia preferenziale per i privati che hanno progetti senza oneri per lo Stato, è una misura che favorirà la privatizzazione selvaggia. Mentre non c'è traccia di misure a favore dell'affidamento del patrimonio immobiliare in disuso a reti di cittadini e comitati che se ne prenderebbero cura senza finalità di profitto.

### **La deregulation in contrasto con le leggi vigenti**

Lo *sbloccaItalia* rappresenta la negazione in radice delle pratiche di pianificazione, comunque intese, giungendo a sospendere la valenza di piani urbanistici e paesistici (**artt. 7, 33**), e per conseguenza le loro garanzie di tutela. Oltre a ciò, l'intervento degli organismi di tutela è rigidamente e sistematicamente compresso sia in termini temporali, sia negli ambiti decisionali: trattati come ospiti indesiderati, i rappresentanti della tutela subentrano - quando è loro concesso - solo a 'cose fatte': negata loro qualsiasi possibilità di intervento a livello progettuale, anche in

fase di verifica la loro azione è predefinita nelle finalità e al più può essere quindi di 'mitigazione del danno', mai di opposizione radicale (**art. 1 comma 4**).

Ritorna il silenzio – assenso, che delegittima i ruoli e obnubila le responsabilità ai vari livelli.

Si depotenzia il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui all'art. 146 comma 9 il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione." (**art. 25 comma 3**).

L'installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica (**art. 6 comma 4**) non preservando neppure gli edifici vincolati e i centri storici.

Sotto una soglia dimensionale anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono più soggetti alla autorizzazione paesaggistica: si tratta di una norma incostituzionale in quanto la tutela del paesaggio prevale nei confronti di ogni altro interesse; ed anche un intervento di ridotte dimensioni se improprio può compromettere un paesaggio tutelato.

Vengono vanificati gli strumenti urbanistici: esempio:

#### **Art. 38**

*(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)*

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto deviante urbanistica.

### **Il Commissariamento**

Nelle "Misure per le riaperture dei cantieri"- **art.1** *Disposizione sblocco assi ferroviari*, **art.2** *Semplificazione procedure per infrastrutture strategiche*- l'affidamento di tutto l'iter – dal progetto preliminare, all'approvazione, all'appalto delle opere- peraltro in totale assenza di criteri guida che il commissario sia tenuto a seguire, non è in alcun modo garanzia del contenimento dei costi; quante varianti, quanti concordamenti nuovi prezzi e quanti imprevisti e varianti in corso d'opera occorreranno per dare compiuta l'opera appaltata sulla base di un progetto preliminare, per sua natura approssimativo e non supportato da verifiche? Inoltre il ricorso al silenzio assenso e la possibilità di annullare il parere espresso di "un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela alla salute e della pubblica incolumità" rimettendo la decisione al Commissario, appare in contrasto coi dettami costituzionali (art. 9) in materia di tutela del patrimonio storico artistico della nazione e manifesta un'inusuale e inaccettabile disprezzo verso una parte importante dell'apparato statale che opera nell'interesse della salute e della incolumità dei cittadini e del patrimonio naturale, storico ed artistico della nazione.

A livello esemplificativo:

**art.1-** Il commissario alla ferrovia Napoli Bari non solo approva i progetti ma anche li predispone, e può appaltare i lavori sulla base di un progetto preliminare, cioè di elaborati che non sono in grado di consentire la individuazione, la misurazione e la quantificazione esatta delle opere. Ciò inevitabilmente comporterà “imprevisti”, “varianti in corso d’opera” etc con difficoltà di tenere sotto controllo gli appalti e inderogabile moltiplicazione dei costi. Non si fa cenno alla VIA.

I progetti vengono sottoposti alla conferenza dei servizi dopo l’approvazione del commissario – anomala procedura, che comporta tempi ristrettissimi per completare l’iter, facendo prevalere un interesse di tipo economico rispetto ad altri interessi costituzionalmente garantiti.

*Leggesi: In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e' rimessa alla decisione del Commissario.....*

### **Il potenziamento delle reti autostradali.**

Nel decreto *Sblocca Italia* all’**art. 5** si parla di misure per il potenziamento delle reti autostradali.

L’Associazione che rappresentiamo sono anni che cerca di sensibilizzare i diversi Governi sugli aspetti negativi collegati ai grandi progetti infrastrutturali autostradali: corruzione, distruzione del paesaggio, negazione della vocazione turistico-culturale dei luoghi, impatto ambientale e sociale. Le battaglie che abbiamo condotto per la Tirrenica-Aurelia e per il Corridoio Pontino parlano per noi. Quello che invece non viene mai sottolineato a sufficienza è un fattore che sta a monte di tutto ciò: le autostrade - così come descritte nel decreto sblocca Italia- dovrebbero aiutare a rilanciare il ns Paese in una dimensione più moderna, innovativa, espressione di una Nazione che corre come negli anni del dopoguerra. Non è così. Il modello che ci viene proposto è un modello vecchio. E’ un modello pensato negli anni ’60 quando l’Italia era in pieno boom economico. Erano gli anni del “sorpasso”, l’automobile era un simbolo di benessere e il traffico tendeva ad aumentare. Oggi, la crisi energetica non dà tregua all’aumento dei budget che gli italiani (o semplicemente tutti gli automobilisti) destinano alle proprie auto. Ne consegue la decrescita del traffico. La sostenibilità economica di imprese come l’autostrada Valdastico, tutte basate sul project-financing, si configurano poi come aiuti di Stato (con defiscalizzazioni che sono costi per i contribuenti), contrariamente a quanto previsto dalla normativa europea e degli indirizzi dell’antitrust italiana. Ne si deve dimenticare quanto spesso –come indicato dalle indagini della magistratura- siano presenti nelle grandi opere (specie autostradali) gravi elementi di corruzione.

Italia Nostra si unisce, anche se con riflessioni diverse, alle considerazioni riportate in questa commissione da Andrea Camanzi dell’Authority dei trasporti: questo decreto è un ritorno alle procedure del passato, alle leggi obiettivo.

Invece è veramente necessario rispettare i “principi dell’Unione Europea” e investire per provvedere alla messa in sicurezza del ns sistema stradale nazionale. L’approccio deve essere però in armonia con i tempi che viviamo. Se il problema è finanziare con il pedaggiamento la sicurezza delle nostre strade, superstrade e autostrade, guardiamo a modelli più innovativi: quello Olandese per esempio attribuisce il pedaggio al conducente proporzionalmente a quanto usa l’auto. Si paga quanto si consuma e lo Stato è il diretto concessionario del servizio. Per avere un Paese migliore, il

Governo deve fare le scelte giuste non replicare gli sbagli del passato. Bisogna studiare un piano del traffico che tenga conto dei nuovi numeri riferiti alla mobilità nazionale e ridisegnare le strategie generali guardando a trasferire su treni e navi le merci che transitano per l'Italia.

Come per la Tirrenica, non inserendola nel decreto, si procederà alla messa in sicurezza dell'attuale Superstrada, così deve avvenire per il Corridoio-Pontino, per la statale ionica SS106 della Calabria da Sibari a Firmo e per la Orte-Cesena-Mestre. L'adeguamento del sedime stradale agli standard europei sarà risolvibile con la creazione della corsia di emergenza e con l'allargamento del guard rail fra le corsie di marcia.

La necessità di risparmiare danni al territorio e di adeguarsi ai principi della spending review devono indurre all'adeguamento della superstrada E45 Umbra ed all'utilizzo dei collegamenti autostradali da Cesena a Venezia. I criteri con i quali si opererebbe (l'abbiamo visto per la Tirrenica) in project financing assicurerebbero risparmi e vantaggi per il territorio. Inoltre, l'adeguamento delle attuali strade non comporterebbe meno posti di lavoro.

Chiediamo che i risparmi, conseguenti queste scelte, vengano indirizzati ai lavori di messa in sicurezza del suolo, indispensabili, improcrastinabili e utili all'occupazione ed al lavoro delle piccole e medie imprese. Questo è un tema che sappiamo trova sostenitori anche nel mondo delle imprese (nel Lazio, a Giugno, il presidente dell'ACER ha rilasciato dichiarazioni in tal senso) e in quello degli architetti paesaggisti.

In conclusione non sono solo gli ambientalisti ma anche il mondo del lavoro chiedere di investire meglio, meno, diversamente e con tempi certi.

### **Ampliamento degli aeroporti**

Circa le misure in materia di porti e aeroporti - **art. 28** Italia nostra vuole porre l'attenzione sulla previsione del nuovo aeroporto di Peretola, che considera come enorme spreco di soldi pubblici per interessi privati, mancata tutela della salute e degli interessi dei cittadini, futura causa di aumento di inquinamento su vaste zone residenziali di Firenze, Prato, Pistoia, enorme consumo di suolo, aumento del rischio idrogeologico in tutta la Piana, abbassamento della qualità di vita.

Caso emblematico è costituito dall'inserimento nel decreto Sblocca Italia dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola all'ingresso di Firenze, città tutelata dall'Unesco, approvato con Delibera del Consiglio regionale della Toscana n.74 del 24 luglio 2013 (Variante al Pit), in totale contraddizione coi principi della Carta di AALBORG del 1984, che continua a essere un riferimento per gran parte delle città europee, riguardo alle politiche ambientali e lo sviluppo sostenibile e che prevede l'attuazione di un sistema di prevenzione dell'inquinamento degli ecosistemi e invita le città a evitare di riversare maggiori quantità di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo, dato che tutto ciò costituisce una minaccia per la salute umana e degli ecosistemi.

- È in contrasto con le norme europee che regolano la concorrenza tra infrastrutture aeroportuali, in tal caso si tratta di un aeroporto situato nel bacino di utenza di quello di Pisa, che rientra nella distanza di 100 km (vedi Documenti/Regolamenti EU/Gazzetta Ufficiale [http://pianasana.it/download/regolamenti\\_eu\\_easa/GU%20C-99-3%20del%2004-04-14%20Bacini%20Utenza%20e%20aiuti%20stato.pdf](http://pianasana.it/download/regolamenti_eu_easa/GU%20C-99-3%20del%2004-04-14%20Bacini%20Utenza%20e%20aiuti%20stato.pdf) Paragrafi 12 e 86).

- Non è stato sottoposto a nuova VIS (Valutazione Impatto sanitario) l'ultima è del 2005 nove anni fa! E tiene conto solo dell'inceneritore di Case Passerini, previsto nella stessa zona: un'area già fortemente inquinata e densamente abitata come la Piana di Firenze, Prato e pesantemente condizionata da precedenti scelte urbanistiche che la rendono 'Insostenibile' dal punto di vista ambientale.
- Ci sarà un aumento esponenziale dell'inquinamento acustico: con la nuova pista saranno sottoposti a rumore gli abitanti di estese aree (oltre il 35%) nei Comuni di Campi Bisenzio e di Prato con un'incidenza di valori LMX pari a 65-90 DbA.
- Costituisce un enorme consumo di suolo ed erode un territorio da almeno 25 anni destinato nei macro-obiettivi della Regione Toscana a diventare il Parco agricolo della Piana, in parte destinato alla riforestazione per la mitigazione ambientale e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti (per una zona corrispondente a 1.425 ha).
- È uno spreco di soldi pubblici per favorire interessi privati, a scapito d'investimenti in strutture di trasporto pubbliche.
- Accresce il rischio idrogeologico di tutta la Piana, rendendo necessario lo spostamento del Fosso Reale e di tutto il sistema di regimazione idraulica risalente agli Etruschi, e renderà necessario rivedere la pendenza di tutti i collettori fognari della Piana e dell'acquedotto a causa dell'impermeabilizzazione dei suoli. Lo stesso problema investirà tutte le viabilità interessate come l'A11 per una grande estensione territoriale.
- Ne minerà le già intensamente sfruttate risorse idriche.
- Si rileva inoltre il palese contrasto con la normativa che interessa il SIR 45 (Sito d'interesse regionale) e del SIC (sito d'interesse comunitario) rappresentati dagli Stagni di Focognano una zona umida di 66 ettari, di grande interesse ambientale e paesaggistico ultima testimonianza del tipico paesaggio storico della Piana fiorentina, dove sono stati investiti molti soldi pubblici.
- Non sono state valutati i pareri fortemente critici della Azienda Sanitaria di Firenze, né quelli del Consorzio di Bonifica dell'Area Fiorentina.

### **Per la mitigazione del dissesto idrogeologico**

Italia Nostra ravvisa che l'emergenza del dissesto idrogeologico del nostro Paese non viene risolto con le misure urgenti in materia ambientale indicate così come descritte nell'art. 7 del capo III del D.L.12 settembre 2014, n. 133.

Le norme riportate per accelerare gli interventi necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani e per il finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione non sono adeguate e

non raggiungono gli obiettivi proposti.

**Le sostituzioni di parole e intere frasi al testo del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 non risolvono alla radice le cause delle problematiche legate al dissesto idrogeologico e pertanto Italia Nostra chiede che tutta la formulazione dell'art. 7 venga emendata in uno spirito innovativo e radicale.**

L'ente di governo dell'ambito dovrà essere meglio definito nelle sue funzioni senza lasciare spazio ad incerte attribuzioni, competenze e responsabilità, così come dovranno essere meglio definite le funzioni dell'Ispra e del ministero nel compito decisionale di stabilire se ogni intervento proposto sia compatibile con la messa in sicurezza del suolo in relazione ai rischi naturali a cui può essere sottoposto.

La difesa, il risanamento e la conservazione del suolo possono ottenersi solo attraverso una regolamentazione chiara, unica e dettagliata che riguardi ogni territorio comunale, ogni singola provincia e ogni singola regione che sia riferita a ogni tipo di rischio naturale di origine idrogeologica, sismica, vulcanica e marina.

Ogni comune dovrà essere dotato di una carta con la rappresentazione delle aree a rischio con indicazione di quelle vulnerabili per ogni tipo di calamità naturale. La realizzazione di questa cartografia si avvarrà di tutti gli studi già realizzati a livello statale, a livello regionale, a livello di piani di bacino, a livello di piani territoriali provinciali e quelli comunali per la pianificazione.

In ogni area a rischio di calamità naturale non potrà essere previsto nessun tipo di edificazione o di realizzazione di infrastrutture senza, ove possibile, aver eliminato il rischio. Ogni tipo di costruzione esistente in area a rischio e quindi vulnerabile dovrà essere segnalata per essere sottoposta a misure che assicurino l'eliminazione del pericolo.

A livello comunale gli strumenti di pianificazione territoriale ( dai Piani Regolatori alle varianti parziali ) dovranno sempre essere corredati da approfonditi studi geologici e sismici con la preminenza del dettato delle autorità di bacino per quanto agli aspetti idrografici.

Al ministero dell'Ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dovrà competere il compito della difesa del suolo nazionale e del coordinamento della catalogazione delle aree a rischio delle calamità naturali e della loro gestione.

Pertanto nessuna semplificazione delle norme burocratiche o vincolistiche dovrà essere adottata per avviare cantieri e opere pubbliche, anche di notevole interesse, senza avere verificato se il territorio interessato, le persone che ci vivono, le cose, i beni storici e culturali presenti siano soggetti a rischio naturale e soprattutto quello idrogeologico.

**Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo**

Preoccupante quanto all'**art. 8** - riguardante le terre e rocce di scavo in cui, reimpiegando le terre e le rocce di scavo in interventi infrastrutturali anche lontani, si consente di non considerarle più rifiuto: nessuno avrà così il diritto di controllare il materiale di scavo, nessuno dovrà più tracciarlo e potrà essere portato ovunque. Le conseguenze sono facilmente immaginabili. Il diritto alla salute viene così bypassato.

## Misure per il rilancio dell'edilizia ( art. 17 – 20 – 26 )

Alcune norme riguardano ancora una volta le semplificazioni edilizie nel paese degli abusi e dei condoni. In un paese fragile come il nostro l'unica preoccupazione sembra essere quella del fare presto e non del fare bene. Ciò di cui ha bisogno l'Italia sono piuttosto dei rigorosi controlli. E quindi si propongono procedure con sempre meno controlli e verifiche con lo Stato che rinuncia alla funzione di garante della pubblica incolumità, del rispetto dei beni comuni e del patrimonio storico artistico , nonché della sicurezza.

Peraltro è illusorio pensare di sopperire alla crisi del settore attraverso "agevolazioni burocratiche" a favore degli operatori (e a sacrificio della tutela) senza tener conto che il mercato immobiliare non sarà mai più quello di prima, con la necessità dell'elaborazione di modelli innovativi e il primariato del recupero e riuso e di progetti di rigenerazione urbana.

Italia Nostra considera che le disposizioni dell'articolato normativo non contengano i necessari elementi per contrastare efficacemente l'ormai inaccettabile consumo di suolo e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, con la tutela degli elementi identitari delle città e del paesaggio. I piani paesaggistici - qui messi alla porta - dovrebbero essere l'inderogabile strumento con cui di fatto promuovere interventi edilizi di valorizzazione dell'urbanizzato.

Le nuove trasformazioni urbane devono essere collocate all'interno delle zone già urbanizzate e i nuovi impegni di suolo libero devono essere autorizzati soltanto se non sia altrimenti possibile collocarle attraverso la riutilizzazione degli immobili esistenti non utilizzati.

Si ribadisce la necessità che venga definito in maniera univoca il perimetro delle aree urbanizzate, con le aree "dense" che comprendono i nuclei storici, e le zone consolidate e le aree di "transizione" già urbanizzate ma con la possibilità del completamento e di riordino nel perimetro di frangia urbana. In tal senso i comuni dovranno effettuare la perimetrazione delle zone urbane sottoponendole all'approvazione delle regioni. Al di fuori di questo perimetro si può svolgere soltanto attività agricola. Si considera che il richiamare questi criteri prioritari serva anche al mercato immobiliare, inflazionato e di qualità spesso deterioro.

La norma dovrebbe contenere alcuni strumenti normativi urgenti che consentano in primo luogo la misurazione del consumo di suolo con criteri omogenei per tutta la nazione al fine di costruire un sistema di monitoraggio comparabile su scala nazionale: un "regolamento per la misurazione del consumo di suolo" emanato dallo stato con l'obbligo per gli Enti Locali di dotarsi di un sistema di monitoraggio del consumo di suolo secondo i criteri dettati dal suddetto regolamento; "l'indice di consumo di suolo" definito secondo i criteri di cui sopra dovrà costituire parametro edificatorio in ogni progetto di trasformazione sia esso edilizio, infrastrutturale e di rinnovo urbano.

L'edilizia sociale dovrebbe essere considerata quale strumento fondamentale per la riqualificazione delle aree interne al nucleo urbano con funzione di recupero di spazi già esistenti e pertanto in ogni caso non dovrebbe essere consentita la realizzazione di insediamenti di edilizia sociale su terreni agricoli o destinati a verde pubblico.

Nello stesso modo l'utilizzo e la rigenerazione degli spazi vuoti (pubblici e privati) dovranno per norma essere posti alla base delle scelte degli strumenti urbanistici degli Enti Locali.

A tale proposito grave è quanto previsto all'art. **17 comma 4** in cui, a modifica dell'art. 28 della legge n. 1150/42 si inserisce:



*"L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento."*

Ciò significa che le opere di urbanizzazione richieste in convenzione possono essere procrastinate e parcellizzate, favorendo indubbiamente l'impresa ma penalizzando i cittadini.

I piani di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico dovrebbero privilegiare l'individuazione degli immobili da destinare a progetti di innovazione sociale, produzione di servizi collettivi, start up a carattere creativo e culturale; i piani di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico dovrebbero prevedere strumenti atti a favorire la nascita di azionariato popolare e di consorzi tra cittadini che possano proporsi come acquirenti del bene pubblico alienato. Di fatto invece, per come previsto, il demanio diventa terra di conquista dei capitali privati.

Per quanto all' **art. 35**

***Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costi infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale,***

si considera che distrugga il principio della autosufficienza territoriale alla base di ogni pianificazione in materia di rifiuti. I comuni impegnati a ridurre i rifiuti nel loro territorio vedono le loro politiche andare in fumo: il governo farà un suo piano nazionale e definirà gli inceneritori esistenti ( e quelli previsti ) strategici e quindi che dovranno funzionare a pieno regime, incidendo negativamente sull'impegno al riciclo e alla raccolta differenziata.

A scapito dell'ambiente e della salute.

Al capo MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE **art. 33 *Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio*** si ricorre nuovamente al Commissario nominato dal Governo per la realizzazione di un programma di riqualificazione urbana, che distorce il riferimento all'art. 117 della Costituzione per stabilire le destinazioni urbanistiche, in contrasto con gli stessi strumenti di pianificazione vigenti.

Si prevedono opere di ogni tipo a far capo ad un "soggetto attuatore", di cui non sono indicati né requisiti, né qualificazione. Avrà solo 40 giorni per fare tutti i progetti anche delle infrastrutture, i piani urbanistici, predisporre VIA e VAS . Ciò superando ogni disposizione legislativa vigente, contro il diritto comunitario e le convenzioni internazionali, senza la partecipazione dei cittadini alle decisioni riguardanti le trasformazioni urbanistiche del loro territorio.

AI CAPO IX MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

**Art. 36 *(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)*** l'approvazione di gasdotti e oleodotti - considerati di interesse strategico - potrà costituire variante ai Piani Paesaggistici e ai Piani dei Parchi . Ogni demanio pubblico è obbligato ad accettare le proposte di attraversamento.

Gli stoccaggi sono resi più remunerativi. Si introduce la libertà di prospezione e di ricerca di idrocarburi anche in mare . I programmi sperimentali di 5 anni, possono essere prorogati di altri cinque. Anche qui si supera il dettato costituzionale.

## **Conclusione**

**Per le ragioni sopra esposte Italia Nostra - nell'attuale proposizione normativa - non considera sostenibile la logica sottesa al DL. in oggetto , avverso al quale si riserva di ricorrere.**

Roma, 29 settembre 2014